



Rifiuti, illegittimi affidamento diretto e proroghe reiterate

DI GIOVANNI GALLI

Illegittimo l'affidamento diretto e le reiterate proroghe del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Si tratta infatti di una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio.

Sono alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall'Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un comune consorziato (nel caso di specie quello di Alessandria).

Con una nota a firma del Presidente, **Giuseppe Busia**, approvata dal Consiglio dell'Autorità

nell'adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l'affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta, l'Anac ha rilevato che l'operato del Consorzio non è stato conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell'indizione della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. L'Anac ha riscontrato un illegittimo ricorso all'istituto dell'affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata. Il divieto di frazionamento di un appalto, ha chiarito l'Anac, è infatti un principio generale che ha la finalità di

sottrarre da indebite ed arbitrarie scelte di "comodo" l'affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

"Appare evidente", scrive Anac, "che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato dalla stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell'affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell'attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore".

— © Riproduzione riservata —



Peso: 17%